



Attività Edilizia SUAP - SUEP

A tutto il personale
Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP

Agli Ordini Professionali

e p.c. Al direttore Area Gestione Territorio
All'Assessore all'Edilizia Privata

Loro Sedi

NOTA DI CHIARIMENTI IN MERITO A DEPOSITO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) AL FINE DI USUFRUIRE DEI BENEFICI FISCALI PREVISTI DAL D.L. 34/2020.

Premessa:

L'articolo 121, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) prevede che *"I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:*

- a) *per un contributo ... (omissis);*
- b) *per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ... (omissis)".*

Il successivo comma 1-bis dell'art. 121 D.L. 34/2020 prevede che ***"L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori".***

In relazione al deposito dei SAL presso lo Sportello Unico si chiarisce quanto segue.

Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 06.08.2020 ha introdotto il comma 4-ter all'articolo 3 del decreto M.I.T. 28 febbraio 2017 n. 58, così disponendo: ***"Al fine di usufruire dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all'allegato 1. Il SAL costituisce l'attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l'importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell'intervento***

Comune di Verona

Direzione Attività Edilizia SUAP - SUEP
Segreteria Tel. 045 8079857 - 58
Lungadige Capuleti n.7 – 37122 Verona
edilizia.online@pec.comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

contestualmente all'attestazione relativa all'ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all'allegato B-2”.

L'articolo 4, comma 5 del decreto M.I.T. 28 febbraio 2017 n. 58 sopra citato dispone: “L'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013”.

Alla luce della normativa riportata, si evidenzia che in corso d'opera i direttori dei lavori devono emettere gli stati di avanzamento dei lavori utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale n. 329/2020. **La normativa non prevede che, ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali, in corso d'opera i SAL debbano anche essere depositati presso il Suap, in quanto detto deposito dovrà avvenire solamente al completamento dell'intervento e contestualmente all'attestazione relativa all'ultimazione dei lavori.**

Il Dirigente Direzione
Attività Edilizia SUAP – SUEP
Arch. ANNA GRAZI
*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Comune di Verona

Direzione Attività Edilizia SUAP - SUEP
Segreteria Tel. 045 8079857 - 58
Lungadige Capuleti n.7 – 37122 Verona
edilizia.online@pec.comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236